

Prot. 11726  
Ordinanza n. 37/2019

Li, 19.04.2019

**Oggetto: Ordinanza divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro nelle aree interessate dalla manifestazione sportiva del giorno 25 Aprile 2019 "L'IRPINIA CORRE"**

### IL SINDACO

**Premesso** che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati*" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011, le ordinanze previste dall'art. 54 D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "*adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali*" ritenendo, pertanto, la piena legittimità delle stesse ordinanze contigibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

**Richiamato** il Decreto Legge 2002/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

**Considerato** che nel giorno 25 Aprile in città si terrà la manifestazione agonistica sportiva "L'irpinia corre";

**Atteso** che per tale evento si prevede l'affluenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da tutti i Comuni della zona;

**Rilevato** che, dall'esperienza di eventi precedenti:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere se utilizzati in risse, ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso, finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;

**Preso atto** che tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle Forze dell'Ordine;

**Ritenuto** opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma per il giorno 25 Aprile 2019, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o materiali similari;

**Fermo restando** il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

**Richiamato** l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n.125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*" il quale prevede:

- l'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

**Visto** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1, ai sensi del quale l'autorità locale di Pubblica Sicurezza veglia al mantenimento dell'Ordine Pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9, ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di Polizia deve osservare le prescrizioni, che l'Autorità di Pubblica Sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

**Visto** l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visto** il D.M. 05/08/2008 –incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

**Vista** la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: “Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l'altro, che “... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Protocollo n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e la Direttiva 18 Luglio 2018, 11001/1/110/(10) del Ministero dell'Interno;

**Vista** la Circolare della Prefettura di Avellino Protocollo n. 2443/12.B.1/AREA I del 12/06/2017;

**Valutata** la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

## ORDINA

*Per i motivi indicati in premessa:*

nel centro cittadino, il giorno 25 Aprile 2019 dalle ore 07:00 alle ore 14:00, nelle aree interessate allo svolgimento dell'evento agonistico sportivo “L'IRPINIA CORRE” organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica l'Irpinia Corre, Presidente pro-tempore Giovanni Solimene:

- è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- è consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;
- è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri ecc.) e di lattine di alluminio.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

## DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda, al Comando della locale Polizia Municipale.

Piazza Municipio 83042 Atripalda (AV) tel. 0825-625317

fax 0825-611798 C. F. 00095990644

e mail: [atripalda@comune.atripalda.av.it](mailto:atripalda@comune.atripalda.av.it)

[comune.atripalda@legalmail.it](mailto:comune.atripalda@legalmail.it)

*Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:*

- ❖ *entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ❖ *entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

*Dalla Residenza Municipale, 19Aprile 2019*

*Il Sindaco*  
*Ing. Giuseppe Spagnuolo*

